

Al Sig. Sindaco del Comune di
MESSINA
gabinettosindaco@pec.comune.messina.it

Al Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giovanni Maimone
Dipartimento Cimiteri del Comune di
MESSINA
cimiteri@pec.comune.messina.it

Responsabile degli Adempimenti di Gara
Ing. Rosario Calabrò
Ufficio UREGA di
MESSINA
uregame@regione.sicilia.it

Trasmessa solo via e-mail/ PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Vigilanza Contratti Pubblici
ROMA

All'Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
MESSINA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Prot. n. 97/14

Palermo, 19/09/2014

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento, tramite procedura aperta di una "Concessione di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento e gestione del Cimitero suburbano di Faro Superiore nel Comune di Messina". - Segnalazione di irregolarità – richiesta di rettifica.

Codice CIG: 58171407C8
Codice CUP: F46J14000080005

In relazione al bando di gara indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale di codesto Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

Nello specifico dalla lettura del disciplinare di gara, a pagina 20, fra i requisiti speciali per la progettazione viene stabilito che i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono affidare la progettazione dell'intervento ad un gruppo di progettazione, costituito da perlomeno i seguenti professionisti:

- 1) un architetto progettista (Diploma di laurea quinquennale del vecchio ordinamento universitario ovvero Laurea Specialistica/magistrale del nuovo ordinamento universitario) con almeno 10 anni di iscrizione all'albo, per le competenze riguardanti le opere architettoniche, con funzione di coordinatore;
- 2) un ingegnere progettista con laurea in ingegneria civile (Diploma di laurea quinquennale del vecchio ordinamento universitario ovvero Laurea Specialistica/magistrale del nuovo ordinamento universitario), con almeno 10 anni di iscrizione all'albo, per le competenze riguardanti le opere strutturali;
- 3) un coordinatore per la sicurezza, etc.

Come è noto, le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza della figura professionale dell'ingegnere, per il combinato disposto del R.D. 1306/1912, che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene e gli artt. 51,52 e 54 del R.D. 2537/1925 sulle competenze di ingegneri e architetti.

Tale assunto è confermato dalla giurisprudenza costante sull'argomento che si fonda sulla sentenza 22 maggio 2000 n. 2938 della IV Sezione, con la quale il Consiglio di Stato stabilisce che:

”È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (...). Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria. Al quesito va data senz'altro risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore.”

Dello stesso tenore è il Tribunale Amministrativo del Veneto con la Sentenza 30/04/2013 n. 633/2013 che accoglie un ricorso dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona in tal senso. La sentenza si fonda sulle prescrizioni del RD 1306/1912 che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene la cui progettazione è di pertinenza esclusiva degli ingegneri quando non riguardi singoli fabbricati.

Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana chiarisce tale principio in maniera ancora più netta, decidendo nel merito di una fattispecie identica a quella odierna, in quanto tratta di un appalto-affidamento costruzione e gestione mediante tecnica di finanza del progetto del nuovo cimitero di Siracusa.

Nella sentenza n. 37/2014 depositata il 31 gennaio 2013, il CGA ha ribadito che *“la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri trattandosi di opera igienico sanitaria, ferma restando la concorrente competenza degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali”*.

Precisano in particolare i giudici siciliani:

“Quindi il rapporto tra le competenze professionali dell’ingegnere e quelle dell’architetto in materia si configura esattamente al contrario di quanto sostiene Associati: la progettazione generale dell’opera spetta all’ingegnere al quale può aggiungersi per singoli progetti edilizi aventi caratteristiche artistiche o monumentali l’architetto, essendo invece escluso che l’architetto possa progettare l’intero piano, demandando all’ingegnere la cura di specifici elementi tecnico–infrastrutturali (fognature condotti ect.)”.

Si tratta di una sentenza recente, che riprende la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato e permette di chiarire in maniera puntuale che le funzioni di coordinatore del progetto di opere cimiteriali, o – se volete – di progettazione generale del piano cimiteriale e dei relativi impianti specialistici, spettano esclusivamente all’ingegnere e non all’architetto, che può semmai assolvere funzioni complementari e non viceversa.

Nel caso presente le previsioni del disciplinare di gara contraddicono palesemente tali principi, affidando all’architetto le funzioni di coordinamento del piano e all’ingegnere solo funzioni specialistiche, in aperto contrasto con quanto statuito dalla legge ed interpretato dalle sentenze di merito.

Per completezza d’esposizione si rileva come, per *summa iniuria*, viene sovvertita contemporaneamente l’ordinata attribuzione delle competenze professionali anche dell’architetto; infatti il disciplinare attribuisce al solo ingegnere la competenza in materia strutturale anche se è lecito attendersi che si tratti di strutture attinenti l’edilizia, e dunque di competenza di entrambe le professioni, così come lo è in generale la progettazione architettonica, che viene invece attribuita soltanto all’architetto. Trattandosi ancora di un ampliamento di un cimitero senza particolari connotazioni monumentali e/o artistiche, la riserva di competenza nei confronti dell’architetto è viepiù ingiustificata.

Tutto ciò premesso e argomentato, si è del parere che le competenze professionali previste come requisito vincolante nel disciplinare di gara vadano completamente modificate, attribuendo alla figura dell’ingegnere la funzione di coordinamento del progetto. In tal senso

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento la revoca del bando di gara in parola e/o la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.